

Ordinanza n. 25121 del 1 aprile 2009

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO.
MISURE ANTI - ACCATTONAGGIO.**

IL SINDACO

RILEVATA

- La dimensione del fenomeno della mendicizia nel territorio comunale, spesso praticato in modo ripugnante o vessatorio, simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà ovvero esponendo al pubblico animali, ovvero ancora come apparente offerta a fronte di servizi (effettuazione manovre di parcheggio) vietati dal vigente C.d.S.

CONSTATATO

- Che il Fenomeno dell'accattonaggio si manifesta comunque in moltissimi casi come un illecito sfruttamento di minori, disabili ed anziani. ovvero come una forma di maltrattamento di animali, ristretti in spazi angusti e con mobilità limitata.
- Che le stesse condotte possono costituire un diversivo, preordinato ad agevolare la commissione di attività illecite (borseggi e scippi).
- Che l'accattonaggio, si presenta più frequentemente nelle intersezioni stradali, con evidente e reiterato pericolo per la viabilità comunale ovvero nelle aree pedonali del centro cittadino, caratterizzato da cospicuo afflusso pedonale, ovvero infine in prossimità di luoghi di cura o di culto, con ciò facendo leva su sentimenti umanitari dell'utenza tipica della zona.
- Che l'accattonaggio è molesto quando la richiesta è insistente, la modalità irritante anche in relazione al luogo di esercizio, in quanto sfrutta il comprensibile stato d'animo di fruitori di luoghi di culto o di cura.

VERIFICATO CHE

- Tali condotte devono essere monitorate opportunamente, sia per segnalare eventuali situazioni ai effettiva indigenza e, quindi, intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e disabili, sia ancora, per evitare le conseguenti situazioni di degrado sociale ed urbano, sia infine per scongiurare forme di violenza su privati. in posizione di minorata difesa psicologica in ragione delle circostanze di luogo ove viene posta in essere la condotta.

RITENUTO

- Inoltre, quindi necessario per eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, in particolare, sotto i distinti profili dell'offesa, al pubblico decoro e della turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi.

VISTI

- L'articolo .54 del .D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 627.
- Le disposizioni di cui all'art. 2, lettere a), d) ed e) del D.M. del 5 agosto 2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali l'accattonaggio con l'impiego di minori e disabili; le situazioni di intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti, come

l'accattonaggio molesto, che possano offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati.

PRESO ATTO

- della preventiva comunicazione della presente al sig. Prefetto di Lucca, così come previsto dal medesimo art. 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 627.

ORDINA

1. è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto;
2. è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità animali, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, del territorio comunale.
3. è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio per dissimulare la retribuzione a offerta di un servizio vietato per legge ove svolto senza titolo, quale l'attività di parcheggiatore abusivo.

AVVERTE CHE

- fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge sino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) e nella misura ridotta fissata dalla legge 689/81.
- è altresì prevista la misura cautelare del sequestro del denaro, provento della violazione, nonché di attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio (spugne per pulizia vetri e simili), ai fini dell'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

DISPONE

- che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Lucca, la presente ordinanza sia pubblicata per giorni dieci all'Albo Pretorio del Comune di Lucca e sia in mediamente eseguita.

f.to IL SINDACO
Prof. Mauro Favilla